

# CAMERA DEI DEPUTATI

N.

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CAVALLARO, IANNUZZI, ROSSOMANDO, TENAGLIA

### Disposizioni interpretative degli Artt. 165 e 645 del Codice di procedura civile

Onorevoli Colleghi! – Il presente disegno di legge si propone di regolare gli effetti della decisione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite. n. 19246 del 2010, la quale, attraverso un *obiter dictum*, ha stravolto l'interpretazione dell'art. 645, 2° comma seguita dalla giurisprudenza di legittimità fin dalla metà degli anni cinquanta (a partire da Cass. 3053/1955).

Fino al recente *arrêt*, difatti, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, 2° comma, c.p.c., è stata considerata una conseguenza della scelta (o anche solo dell'errore o della valutazione non meditata) dell'opponente di assegnare all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello previsto dall'art. 163-bis.

Gli opposenti che, al contrario, avessero fissato un termine di comparizione pari o superiore a quello appena richiamato potevano utilmente costituirsi nel termine ordinario di dieci giorni.

La pronuncia delle Sez. Un. Cass. n. 19246 del 2010 collega invece la riduzione dei termini di costituzione alla mera proposizione dell'opposizione, con dichiarato automatismo.

Applicando tale soluzione ai procedimenti pendenti, le costituzioni in giudizio dell'opponente successive al quinto giorno dalla notificazione dell'opposizione, tempestive secondo il diritto vivente al tempo in cui sono avvenute, sarebbero da qualificare come tardive con conseguente improcedibilità dell'opposizione e immutabilità del decreto ingiuntivo.

In questo senso si stanno orientando taluni Tribunali, e l'effetto è la caducazione con pronuncia di rito e non di merito di un nutrito numero di cause di opposizione a decreto ingiuntivo pendenti, con notevole danno per operatori economici e cittadini comuni e con evidente lesione al principio della certezza dei rapporti giuridici.

Le conseguenze dell'applicazione immediata ai giudizi pendenti del mutamento di giurisprudenza appaiono inaccettabili e contrarie a consolidati principi processuali nonché gravemente lesive delle

garanzie costituzionali del giusto processo, in quanto è senz'altro censurabile applicare in danno delle parti decadenze o preclusioni che non sussistevano al momento del compimento dell'atto e che siano conseguenza di un mutamento giurisprudenziale.

Peraltro, sottoponendo la questione ad una analisi puntuale, deve evidenziarsi che l'art. 645, 2° comma fa riferimento testuale soltanto ai termini di comparizione della parte e non già a quelli di costituzione.

Le due categorie di termini assolvono inoltre a finalità diverse e d'altronde sono assoggettate a diverso trattamento processuale.

L'abbreviazione del termine di comparizione accelera effettivamente la durata di un processo, mentre quello di costituzione non rileva a tal fine, essendo irrilevante che l'opponente si costituisca in un termine ordinario o in un termine ridotto.

Si evidenzia poi in questa vicenda la problematica dell'overruling, cioè del mutamento di giurisprudenza mentre sono pendenti dei procedimenti in cui le parti si sono attenute a regole mutate dal precedente orientamento giurisprudenziale ed in conformità a quanto affermato dalla Corte di Cassazione in tre recenti ordinanze (14627/2010; 15811/2010; 15812/2010) "l'overruling si risolve in un cambiamento delle regole del gioco a partita già iniziata, in una somministrazione [...] del potere-dovere di giudicare dell'atto introduttivo in base a forme e termini il cui rispetto non era richiesto al momento della proposizione» dell'opposizione".

Subito dopo detta pronuncia, difatti, si sono fatti strada due diversi percorsi interpretativi volti ad evitare la conseguenza dell'improcedibilità dell'opposizione in base all'applicazione ai processi in corso del principio sancito da Cass. Sez. Un. n.19246/2010.

Entrambi "salvano" i giudizi di opposizione già promossi rispettando la cinquantennale giurisprudenza della Cassazione in ordine al termine di costituzione.

Un primo orientamento, in linea con le ordinanze interlocutorie della Cassazione su richiamate, applica l'art. 153 c.p.c. in tema di rimessione in termini, sostenendo che «*la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall'overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa, perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell'errore in cui essa è incorsa*». Questo orientamento è attualmente seguito, a quel che consta, dal Tribunale di Torino, da quello di Livorno e da quello di Bari.

Una seconda prospettazione, fondata su un'interpretazione costituzionalmente orientata e sui principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, applica il principio del *tempus regit actum* sicché «in caso di *overruling*, non può operare l'efficacia retroattiva delle nuove regole interpretative in materia processuale e di accesso alla giustizia».

«La nuova interpretazione nomofilattica» deve trovare applicazione, dunque, dalla pubblicazione della sentenza che ha modificato il precedente costante orientamento. In questo senso si è espresso il Tribunale di Varese.

Va in ogni caso precisato che l'eventuale provvedimento che, applicando il nuovo orientamento, dichiara l'improcedibilità per tardiva costituzione dovrebbe essere assunto con sentenza, atteso che l'art. 647 c.p.c. fa riferimento soltanto alla "mancata costituzione" e non a quella avvenuta oltre il termine.

L'utilizzo della forma della sentenza, oltretutto, consente una più compiuta esposizione delle proprie ragioni alle parti e garantisce il pieno controllo del provvedimento attraverso la proposizione dell'appello.

Ciò non toglie che altri giudici possano o direttamente ritenere applicabile anche ai procedimenti in corso la richiamata pronuncia delle SS.UU. della Corte di Cassazione, o deliberare la questione con provvedimenti non aventi forma o natura di sentenza.

Al fine di evitare soluzioni applicative differenti e variegate con patente violazione del principio di eguaglianza tra parti processuali che si trovano in identica situazione, si rende necessaria l'approvazione di una norma interpretativa che, per sua natura ed ex professo sia applicabile, pertanto, ai giudizi in corso.

Va tenuto conto che la natura delle opposizioni di cui si tratta comporta effetti patrimoniali che

possono essere assai significativi e l'applicazione della pronuncia novativa produrrebbe incertezza anche temporanea sulla validità ed efficacia come titoli esecutivi dei decreti ingiuntivi oggetto delle opposizioni.

Tale è l'orientamento del Consiglio Nazionale Forense che lo ha messo a punto previo approfondito esame della materia da parte un'apposita commissione scientifica; ad esso si ispira la presente proposta di legge.

Fra le due ipotesi prospettate dal Consiglio Nazionale Forense, quella di intervenire sulla disciplina generale dell'art. 165 comma 1 c.p.c. o quella gradata di enunciare la posizione interpretativa dell'art. 645 c.p.c. appare opportuno ai proponenti di scegliere quella più completa di intervenire sulla disciplina generale dei termini di costituzione, consacrando legislativamente la soluzione interpretativa finora consolidata. Sarà poi in sede di approfondimento nel percorso parlamentare opportuno valutare se sia opportuno inserire espressa declaratoria che trattandosi di norme interpretative esse si applicano a tutti i giudizi in corso alla data di pubblicazione della più volte richiamata sentenza della Cassazione (9.9.2010).

## Disegno di legge

### Art. 1

L'art. 165 comma 1 c.p.c. va interpretato nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell'attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 *bis* comma 2 c.p.c.